



Cod. ND13 – P2
Cod. BW – GR / gr

Circolare n.115

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale

Prot.: 0003591

Data: 15/11/2016

Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia
LORO SEDI

e, p.c.

Coordinatori dei Presidi Regionali
degli Architetti per la Protezione Civile
LORO INDIRIZZI

**Oggetto: Evento sismico del 24 agosto 2016 –
Mobilitazione tecnici con Procedura FAST**

Si fa seguito alle precedenti circolari di questo Consiglio Nazionale relative al Sisma che ha colpito l'Italia centrale.

1. - Premesso che:

- Ordini e Collegi delle professioni tecniche non fanno parte del Sistema della Protezione Civile;
- le disposizioni in merito alla mobilitazione in oggetto, emanate in data 4 novembre e 10 novembre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Protezione Civile, non sono state in alcun modo confrontate, condivise e oggetto di alcuna intesa con il CNAPPC, né alcuna richiesta ufficiale e formale è stata inoltrata e sottoposta dallo stesso Dipartimento a questo Consiglio o alla Rete delle Professioni Tecniche;





- attualmente esiste un solo Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2010 tra CNAPPC e Dipartimento della Protezione Civile, riguardante la promozione dei corsi sulla Gestione dell'emergenza con la possibilità di impiego dei tecnici qualificati per la compilazione della scheda AeDES, di cui, nella recente ordinanza n. 405 della Protezione Civile, non viene richiamato il rispetto derogando, di fatto, dalle regole concordate in detto Protocollo;
- non esiste alcun altro accordo per l'impiego generalizzato dei nostri tecnici senza idoneo percorso formativo e/o esperienza specifica per schede FAST o altri tipi di sopralluogo;
- le schede FAST sono una versione semplificata delle schede AeDES e comportano una valutazione limitata, sottoscritta dal tecnico, dell'agibilità degli edifici, ossia uno degli obiettivi prioritari della scheda AeDES che viene, pertanto, in parte disatteso;
- la mobilitazione in casi calamitosi risponde a una condivisibile manifestazione di impegno civile da parte dei tecnici, ai quali tuttavia devono essere garantite adeguate e corrette regole di ingaggio a tutela del loro impiego;
- non è dato sapere le modalità e procedure dei rimborsi;
- Ordini territoriali, Federazioni e Consulte o coordinamenti locali hanno una loro autonomia istituzionale di fatto nell'agire valutando le istanze dei loro iscritti.

2. - Il CNAPPC ha sollecitato un incontro urgente con i Presidenti dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Geometri per concordare una linea di azione condivisa, da sottoporre congiuntamente al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ritenendo irrituale che:

- il Dipartimento della Protezione Civile con le sue autonome ordinanze coinvolga i Consigli Nazionali e il sistema ordinistico senza un preventivo accordo e chiarezza sulle esigenze, modalità di impiego, responsabilità civile dei tecnici, modalità e procedure di rimborso spese, omettendo e ignorando, in concreto, spirito e finalità del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2010 tra CNAPPC e Dipartimento della Protezione Civile;





- dopo essere stati disattesi i ripetuti solleciti per l'impiego di coloro in grado di dimostrare precedenti mobilitazioni attestate dallo stesso Dipartimento, si passi ora dall'obbligo di avere svolto il corso per la Gestione dell'emergenza alla mobilitazione generalizzata senza alcuna particolare qualificazione, neppure di minima formazione e addestramento, per effettuare una ricognizione volta a un rilevamento danni e accertamento agibilità in condizioni post-terremoto, comunque in condizioni di emergenza (si rimanda in particolare al capitolo su "giudizio di agibilità" del Manuale per la compilazione delle schede AeDES);
- il Dipartimento della Protezione Civile qualifichi, dopo anni in cui si è espressamente rifiutato di considerarli tali, come "volontari" i professionisti impiegati, riconoscendo loro un rimborso solo a condizione di prestazione di un servizio minimo di 10 giornate;
- il Dipartimento della Protezione Civile ancora non abbia definito le procedure per il rimborso spese dei professionisti impiegati nei mesi di settembre e ottobre per le verifiche AeDES.

3. - Il CNAPPCC, in considerazione delle condizioni operative senza garanzia sopra esposte, delle notevoli difficoltà logistiche dell'area in termini di accessibilità, mobilità e alloggio che rendono particolarmente impegnativa la mobilitazione, nelle more della definizione con i Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Geometri, di auspicate regole comuni di ingaggio da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della Protezione Civile, ha deliberato:

3.1 - di assicurare la diretta gestione e coordinamento: **A)** - dei tecnici qualificati per le schede AeDES inclusi negli elenchi della Rete dei Presidi per gli ordinari sopralluoghi AeDES; **B)** - dei tecnici in grado di certificare con attestati e/o benemerienze rilasciati dal Dipartimento della Protezione Civile, precedenti impieghi da parte del Dipartimento della Protezione Civile, con priorità, per motivi logistici, ai tecnici delle Regioni colpite dal sisma;

3.2 - che, fino alla definizione di un nuovo protocollo con il Dipartimento della Protezione Civile, la gestione di tutti gli altri tecnici, è demandata agli Ordini territoriali di appartenenza, nel rispetto della loro autonomia o, in alternativa, al Dipartimento della Protezione Civile, con assunzione da parte degli stessi dell'onere della selezione dei mobilitati, la loro organizzazione operativa e assistenza logistica, della raccolta e verifica delle rendicontazioni delle spese dei mobilitati da trasmettere al CNAPPCC che provvederà a sua volta ad inoltrarle a chi di competenza.





AVVERTENZA: *I tecnici interessati alle Procedure FAST di cui ai punti **3.1 B)** e **3.2**, devono compilare sia il Modulo CNAPPC richiesta FAST (dove gli Ordini devono inserire il loro logo), sia il Modulo DPC richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile.*

*Il CNAPPC, in attesa della definizione delle nuove regole di ingaggio, suggerisce agli Ordini interessati alla mobilitazione FAST di cui al punto **3.2**:*

- *di compilare gli elenchi dei mobilitati già organizzandoli in squadre, tassativamente di 2 professionisti come richiesto dal Dipartimento, utilizzando l'apposito modulo e indicando il periodo di impiego preferibile;*
- *di raccomandare agli iscritti interessati di essere dotati di una propria assicurazione di Responsabilità professionale (il Dipartimento copre solo l'assicurazione infortuni).*

*Si precisa che il CNAPPC non accetterà alcuna istanza di rimborso dei tecnici di cui al punto **3.2** presentata direttamente dagli stessi.*

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali non sono in alcun modo responsabili della gestione operativa degli iscritti mobilitati al momento del loro ingaggio da parte del Dipartimento della Protezione Civile e in particolare delle numerose criticità già denunciate nei mesi di settembre e ottobre per i sopralluoghi AeDES.

4. - Il CNAPPC invita gli Ordini:

- **a valutare attentamente le assunzioni di responsabilità e le condizioni operative dei tecnici mobilitati per le schede FAST secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata;**
- **a considerare come i tecnici che si rendono disponibili a svolgere attività di ricognizione preliminare ricoprono il ruolo di “esercenti un servizio di pubblica necessità” di cui all’art. 359 del Codice Penale, da cui derivano le relative responsabilità nei casi di falsità ideologica in certificati di cui all’art. 481 del Codice Penale;**
- **a inviare prima possibile al CNAPPC l’elenco dei propri tecnici.**

5. - Il CNAPPC provvederà a informare i soggetti istituzionali referenti la gestione dell'emergenza, sia a livello nazionale che regionale, della disponibilità espressa nelle sue diverse modalità organizzative.





Le indicazioni della presente circolare rimangono valide fino all'emanazione di nuove eventuali disposizioni conseguenti ai programmati incontri con le altre categorie professionali coinvolte e con il Dipartimento della Protezione Civile.

Cordiali saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento
Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile
(arch. Walter Baricchi)*

*Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)*

*Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)*

Allegati:

- 1. DPC - Comunicazione 04.11.2016
- 2. DPC - Ordinanza n. 405 10.11.2016
- 3. Modulo CNAPPC per registrazione Procedura FAST;
- 4. Modulo DPC per registrazione Procedura FAST;
- 5. Scheda FAST
- 6. Modulo Composizione squadre
- 7. Estratto manuale AeDES





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.)
Art. 2, comma 1, OCDPC n. 0388 del 26.08.2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° CENS/TERAG16/0059235
del 04/11/2016
----- USCITA -----

Indirizzi in allegato

OGGETTO: *Eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 nell'Italia centrale: indicazioni per la procedura FAST - strategia di approccio per i sopralluoghi sintetici di agibilità post-sisma sugli edifici privati.*

A seguito degli eventi del 26-30 ottobre 2016, si rende necessario procedere ad una valutazione urgente dell'agibilità post sismica degli edifici privati mediante una nuova procedura da attuarsi, su richiesta dei Sindaci, nei Comuni maggiormente interessati dai recenti eventi. La procedura FAST (rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) è prioritariamente finalizzata ad individuare rapidamente le situazioni nelle quali sussistono le condizioni per la concessione delle soluzioni abitative di breve termine (moduli-container). Pertanto i Sindaci sono invitati a richiederne l'attivazione principalmente in relazione a tale finalità.

Tale procedura prevede una rapida ricognizione da effettuarsi o su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate indicate dai Sindaci stessi. L'esito della valutazione deve essere riportato su una scheda sintetica (scheda FAST – allegato 1) finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente per una compromissione delle condizioni di sicurezza ascrivibile ad un danneggiamento del fabbricato o per condizioni di rischio esterno. Qualora non sia possibile emettere una valutazione, per difficoltà di accesso, assenza del proprietario o altre motivazioni, nella scheda sarà riportato che il sopralluogo non è stato eseguito.

Per la stessa ragione la procedura non va applicata nelle aree più distrutte, interessate da un danneggiamento quasi totale, perimetrate con ordinanza sindacale, nelle quali è da ritenersi che gli edifici presenti siano tutti comunque non utilizzabili.

Foglio n. 3

Comune/centro operativo comunale, vengono consegnate dalle squadre direttamente al Centro Operativo sovracomunale di afferenza. Al fine di avere un quadro aggiornato sullo stato di avanzamento dei sopralluoghi FAST, il Centro Operativo sovracomunale competente provvederà a redigere le liste riepilogative complete del giudizio FAST, secondo il modello di tabella in allegato 3. Le citate tabelle di riepilogo devono essere quotidianamente inviate sia alla Dicomac, all'indirizzo agi.dicomac@protezionecivile.it, sia ai Sindaci dei Comuni interessati. Le schede FAST in originale saranno consegnate dal Centro operativo sovracomunale alla Dicomac per la successiva informatizzazione.

Al fine di rendere immediatamente operativa la procedura in oggetto, si richiede a codeste Regioni di effettuare una tempestiva ricognizione e di comunicare con ogni consentita urgenza l'elenco dei detti Comuni alla scrivente Dicomac.

La procedura con scheda FAST non è sostitutiva, ai fini della ricostruzione, della procedura con scheda Aedes (che rimane al momento in vigore, come da precedenti circolari emesse dalla Dicomac), per quanto attiene l'approfondimento degli edifici valutati non utilizzabili.

Allo scopo di spiegare i percorsi individuati questa Dicomac, d'intesa con codeste Regioni, provvederà ad organizzare apposite riunioni con i tecnici dei Comuni presso i quali sono state attivate forme di assistenza alla popolazione.

IL COORDINATORE
Immacolata Postiglione

Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento

Foglio n. 4

Al Centro Operativo Intercomunale per i Comuni di Accumoli e
Amatrice della Regione Lazio
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

Al Centro Operativo Intercomunale per i Comuni di Borbona, Citta-
reale, Leonessa e Posta della Regione Lazio
coiposta@regione.lazio.it

Al Centro Coordinamento Regionale della Regione Marche
ccr.marche.sisma2016@emarche.it

Al Centro Operativo Regionale della Regione Umbria
centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it

Al Centro Operativo Regionale della Regione Abruzzo
sisma2016@regione.abruzzo.it

Alla Sala Operativa Integrata di Macerata
soi.macerata@regione.marche.it

Alla Sala Operativa Integrata di Ascoli Piceno
soi.ascolipiceno@regione.marche.it

E p.c.:

Al Direttore Regionale della Protezione Civile
della Regione Lazio
agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

Al Direttore Regionale della Protezione Civile
della Regione Marche
regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it

Al Direttore Regionale della Protezione Civile
della Regione Umbria
centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it

Al Direttore Regionale della Protezione Civile
della Regione Abruzzo
dpc@pec.regione.abruzzo.it

Alla Commissione Speciale di Protezione Civile della Conferenza
della Regioni e delle Province autonome
Coordinamento della Provincia autonoma di Trento
cspc@pec.provincia.tn.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 405

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, nonché del 31 ottobre 2016, n. 400 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ACQUISITE le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

DISPONE

Articolo 1

(Ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di verifica di agibilità post-sisma degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici richiamati in premessa, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l'esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la DICOMAC provvede al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai Sindaci dei Comuni interessati.
2. La ricognizione di cui al comma 1 viene effettuata utilizzando la scheda sintetica 'FAST' (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente. La ricognizione è effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014.
3. La ricognizione di cui al comma 1 potrà essere effettuata:
 - a. da tecnici dipendenti di Pubbliche Amministrazioni o da professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014, di cui al richiamato art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016;

- b. da ulteriori tecnici professionisti che a titolo volontario si rendono disponibili, iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri dotati abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia;
 - c. da ulteriori tecnici dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dotati di professionalità tecniche e adibiti, nelle Amministrazioni di appartenenza, allo svolgimento di funzioni in materia di edilizia, opere e lavori pubblici e individuati dalle medesime Amministrazioni.
4. I tecnici di cui alle lettere b. e c. del comma 3 sono impiegati previa formazione speditiva sulle finalità ed i contenuti della scheda 'FAST'. Lo svolgimento dell'attività formativa è coordinato dalla DICOMAC in raccordo con le Regioni.
 5. Ai tecnici di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 392/2016, in materia di rimborso spese e copertura assicurativa.
 6. Ai tecnici professionisti mobilitati per il tramite dei rispettivi Consigli Nazionali, impegnati a titolo volontario, a far data dal 24 agosto 2016, in tutte le attività finalizzate allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di cui all'art. 3 della citata dell'ordinanza n. 392/2016 ed a quelli che, sempre mobilitati per il tramite dei rispettivi consigli Nazionali, a decorrere dalla data della presente ordinanza, saranno impegnati nelle attività di cui al presente articolo garantendo la propria presenza ed attività per almeno 10 giornate, anche non continuative, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", in deroga a quanto previsto dall'art. 13 del medesimo regolamento. L'istanza di rimborso deve essere presentata dal tecnico volontario direttamente al proprio Consiglio Nazionale di appartenenza, che provvederà alle necessarie verifiche



Presidenza del Consiglio dei Ministri

istruttorie propedeutiche alla liquidazione del compenso da parte del Dipartimento della Protezione Civile, anche con le modalità previste dall'art. 38 del decreto-legge n. 189/2016 citato in premessa, non appena adottato il previsto Decreto attuativo. Il Dipartimento della Protezione Civile provvede ad impartire le necessarie istruzioni operative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al presente comma.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai tecnici professionisti che a titolo volontario si sono resi disponibili, su individuazione dei rispettivi ordini e collegi professionali, impegnati, a far data dal 24 agosto 2016, in Dicomac presso la Funzione Censimento danni e rilievo dell'agibilità post evento nello svolgimento delle attività di data entry per l'informatizzazione delle schede Aedes o FAST od in quelle relative alle elaborazioni GIS necessarie alla Funzione stessa, nonché presso i Centri operativi locali per il supporto alla gestione tecnica del censimento danni.

Articolo 2

(Disposizioni a favore del personale della Difesa)

1. Al personale appartenente alla Difesa, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile si applica quanto previsto rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016, dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 396/2016, nonché dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 400/2016.
2. Al restante personale non dirigenziale appartenente alla Difesa direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:
 - a) per le attività sul territorio colpito, la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva giornaliera, unitamente al trattamento previsto per servizio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

isolato/collettivo ove spettante, in misura corrispondente a quanto previsto per il compenso di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (CFI), da attribuire a tutto il personale non dirigente, direttamente impiegato fuori sede e in ragione dei giorni di effettivo impiego, inclusi tutti i Volontari non in Spe nella misura del 70% del compenso previsto per il grado di 1° Caporale Maggiore;

b) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 100 ore mensili *pro-capite*.

3. Al restante personale dirigenziale della Difesa direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:

a) per le attività sul territorio colpito, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 50 ore mensili *pro-capite*;

b) per l'impegno in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 30 ore mensili *pro-capite*.

4. Al personale non dirigenziale di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo può essere riconosciuta, a decorrere dal 1 ottobre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva giornaliera, unitamente al trattamento previsto per servizio isolato/collettivo ove spettante, in misura corrispondente a quanto previsto per il compenso di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (CFI), ridotta del 50 %, da attribuire a tutto il personale non dirigente, direttamente impiegato fuori sede e in ragione dei giorni di effettivo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- impiego, inclusi tutti i Volontari non in Spe nella misura del 35% del compenso previsto per il grado di 1° Caporale Maggiore.
5. Al personale dirigente della Difesa di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo può essere riconosciuta, a decorrere dal 1 ottobre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 30 ore mensili pro-capite.
 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 8, dell'ordinanza n. 392/2016.
 7. Il Dipartimento della Protezione Civile provvede alla periodica ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 dell'ordinanza n. 392/2016 come integrato dall'art. 7, comma 4 dell'ordinanza n. 400/2016.
 8. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono riferite alle risorse umane indicate nei piani di impiego condivisi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016, come integrato dall'art. 7, comma 3 dell'ordinanza n. 400/2016.

Articolo 3

(Ulteriori disposizione volte a garantire la piena operatività dei Comuni)

1. Al fine di garantire l'effettivo coordinamento della partecipazione dei Comuni italiani alle attività volte a fronteggiare gli eventi calamitosi in premessa, all'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati, relativi all'indennità di missione, alle spese di viaggio, vitto ed alloggio secondo il contratto collettivo nazionale lavoro Anci, per il personale direttamente impiegato sui territori colpiti dai predetti eventi sismici nonché presso la Dicomac ai sensi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, a far data dal 24 agosto 2016 e fino al termine dello stato d'emergenza.

2. Restano fermi gli adempimenti in capo ad Anci previsti dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, come integrato dall'articolo 7, comma 3 e 4, dell'ordinanza n. 400 del 31 ottobre 2016.

Articolo 4 (Disposizioni finanziarie)

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 30 ottobre 2016 citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fabrizio Curcio

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: _____
 Comune: _____
 Frazione/Località:
 (denominazione Istat)

1 VIA
 2 CORSO
 3 VICOLO
 4 PIAZZA
 5 ALTRO

Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)


IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO giorno mese anno
 Squadra i _____ Scheda n. _____ Data _____

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. _____ Istat Prov. _____ Istat Comune _____
 N° aggregato _____ N° edificio _____

DATI CATASTALI
 Foglio _____ Allegato _____
 Particelle _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



| N° Piani totali con interrati | Altezza media di piano (m) | Superficie media di piano (m) | | Uso | Struttura Portante | Esito FAST Finale |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8 | 1 <input type="radio"/> <2.50 | A <input type="radio"/> <50 | I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 | A <input type="checkbox"/> Abitativo | 1 <input type="radio"/> Muratura | 1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE |
| <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9 | 2 <input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 | B <input type="radio"/> 50 ÷ 69 | L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 | B <input type="checkbox"/> Produttivo | 2 <input type="radio"/> Cemento armato | 2 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE |
| <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10 | 3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00 | C <input type="radio"/> 70 ÷ 99 | M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 | C <input type="checkbox"/> Commercio | 3 <input type="radio"/> Mista (mur.+c.a.) | 3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO |
| <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11 | 4 <input type="radio"/> >5.00 | D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 | N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 | D <input type="checkbox"/> Uffici | 4 <input type="radio"/> Altro: _____ | 4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per: _____ |
| <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12 | | E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 | O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 | E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl. | _____ | _____ |
| <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12 | | F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 | P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 | F <input type="checkbox"/> Deposito | _____ | _____ |
| <input type="radio"/> 7 | | G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 | Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 | G <input type="checkbox"/> Strategico | _____ | _____ |
| | | H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 | R <input type="radio"/> >3000 | H <input type="checkbox"/> Turist. ricett. | _____ | _____ |

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

FIRME

PER RICEVUTA

Data _____

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

NOTE ESPLICATIVE SULLA SCHEDA PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(FAST versione 01/2016)

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc..

Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; la presenza di caselle quadrate indica la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde indicano la possibilità di una **singola scelta**. Dove sono presenti le caselle [] si scrive in stampatello: i campi di testo si iniziano a scrivere da sinistra; i numeri si riportano a partire dall'ultima cifra scritta sulla destra del campo.

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione ed indirizzo.

Per l'**identificativo sopralluogo**, la squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo. Per quanto riguarda l'**identificativo edificio**, l'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito della squadra il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata *mappa dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio*.

La cartografia di riferimento viene fornita dal centro di coordinamento con indicazione dell'aggregato. **La cartografia consegnata con l'identificazione dell'edificio oggetto di sopralluogo e l'eventuale fascicolo informativo sullo stesso vanno allegati alla scheda FAST.**

La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il centro di coordinamento. Per i dati catastali è necessario avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

Denominazione edificio o proprietario: indicare la denominazione, se edificio pubblico, o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari o dei richiedenti, se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario).

N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccatto di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace).

Altezza media di piano: indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.

Superficie media di piano: va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani.

Uso (multiscelta): indicare i tipi di uso compresenti nell'edificio ante evento.

Struttura portante: indicare se la struttura portante verticale dell'edificio è in muratura portante o in telai/pareti in cemento armato o di tipo misto (muratura + cemento armato) o di altra tipologia.

Esito FAST Finale: va scelta una sola delle opzioni riportate. Il giudizio va emesso tenendo conto che: *la valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva – vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili – volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.* Il giudizio «Agibile» significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, sia ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale. L'esito «Edificio agibile» va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. Invece, se le condizioni di rischio derivanti dallo stato di danneggiamento dello stesso edificio non sono considerabili basse, si opterà per l'esito «Edificio non utilizzabile». Nel solo caso in cui l'edificio sia intrinsecamente agibile ma sussistano problematiche di rischio esterno indotto dall'ambiente circostante all'edificio in esame, si sceglierà l'esito «Edificio non utilizzabile per solo rischio esterno». Qualora non sia stato possibile effettuare il sopralluogo, occorre scegliere «Sopralluogo non eseguito» specificando la causa (proprietario non trovato, sopralluogo rifiutato, rudere, edificio con percorso inaccessibile, etc.). Le squadre compilano le schede per gli edifici inclusi nel piano di sopralluoghi e quotidianamente a fine attività ne lasciano una copia al Comune/Coc. Le schede in originale, controfirmate e timbrate per ricevuta dal responsabile per il Comune/Centro Operativo Comunale, vengono consegnate periodicamente dalle squadre direttamente al Centro Operativo sovracomunale di afferenza, che provvederà a redigere quotidianamente le liste riepilogative complete dell'esito FAST da inoltrare ai Sindaci dei Comuni interessati ed alla Dicomac. Le schede FAST in originale saranno consegnate dal Centro operativo sovracomunale alla Dicomac per la successiva informatizzazione.

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

(Carta intestata Ordine Provinciale)

Oggetto: PROCEDURA FAST (rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto)

Il/La sottoscritto/a, con la presente chiede di essere accreditato/a quale Tecnico da utilizzare nella procedura in oggetto per tramite il CNAPPC.

DATI ANAGRAFICI PERSONALI

Nome _____
Cognome _____ N. iscrizione all'Ordine _____
Lugo di nascita _____ Data di nascita _____
Codice Fiscale _____
Indirizzo _____ CAP _____
Telefono Cellulare _____ Telefono fisso _____
E-mail _____

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITO DI IDONEITA'

- Tecnico qualificato per le schede AeDES incluso negli elenchi della Rete dei Presidi;
- Tecnico che pur non avendo frequentato il corso AeDES è in grado di certificare, con attestati e/o benemerienze (allegati alla presente), precedenti impieghi con il Dipartimento Protezione Civile, quali:
 - Terremoto 2012 Emilia: n. squadra _____ periodo _____
 - Terremoto 2009 Abruzzo: n. squadra _____ periodo _____
 - Terr.1997 Umbria/Marche: n. squadra _____ periodo _____
- Tecnico con più di 10 anni di iscrizione all'Ordine
- Tecnico con meno di 10 anni di iscrizione all'Ordine.

PERIODO DI OPERATIVITA'

Considerato che l'impegno richiesto è di 8 giorni consecutivi da Martedì al Martedì successivo, il/la sottoscritto/a si rende disponibile per i seguenti periodi:

- dal 22 al 29 novembre 2016
- dal 29 novembre al 6 dicembre 2016
- dal 6 al 13 dicembre 2016
- dal 13 al 20 dicembre 2016.

Il sottoscritto/a si impegna a mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza deontologica e a non determinare improprie posizioni di vantaggio individuali derivanti dall'attività svolta.

Il sottoscritto/a dichiara di avere letto la Nota informativa in allegato accettandone le disposizioni.

Il/La sottoscritto/a _____
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra esposto corrisponde a verità.

Il/La sottoscritto/a autorizza l'uso dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

Letto e sottoscritto

Data, _____

Firma _____



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016

Alla Dicomac - Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento

Accreditamento tecnico e dichiarazione periodo di operatività

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI *(*informazioni obbligatorie)*

Nome* _____

Cognome* _____

Luogo di nascita* _____ Data di nascita:* _____

Codice Fiscale* _____

Indirizzo* _____ CAP.* _____

Telefono cellulare 1* _____ Telefono cellulare 2 _____

Telefono fisso 1* _____ Telefono fisso 2 _____

E-mail* _____

ID tesserino (a cura del Centro di Coordinamento)

ALTRI DATI

Titolo di studio* _____

Dipendente di Pubblica Amministrazione*

SI Amministrazione di appartenenza _____

Iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale
Ordine/Collegio di appartenenza: _____

N. iscrizione Ordine/Collegio di appartenenza: _____

NO *se è stata barrata la casella NO scegliere una delle opzioni seguenti:*

Iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale
Ordine/Collegio di appartenenza: _____

N. iscrizione Ordine/Collegio di appartenenza: _____

PERIODO DI OPERATIVITÀ ED ASSICURAZIONE*

Giorni di operatività:

Data di arrivo* / / Data di partenza* / /

Assicurazione* *barrare obbligatoriamente una delle due opzioni seguenti*

Richiedo di essere assicurato contro infortuni

Non richiedo di essere assicurato contro infortuni in quanto già in possesso di tale assicurazione

Data, _____

Firma, _____

Il sottoscritto si impegna a mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza deontologica e a non determinare improprie posizioni di vantaggio individuale derivanti dall'attività svolta.

Il/La sottoscritto/a _____
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra esposto corrisponde a verità.

Il/La sottoscritto autorizza l'uso dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

Data, _____

Firma, _____

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: _____
 Comune: _____
 Frazione/Località:
 (denominazione Istat)

- 1 VIA
 2 CORSO
 3 VICOLO
 4 PIAZZA
 5 ALTRO

Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra | _____ | Scheda n. | _____ | Data | _____ | _____ | _____ |

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. | _____ | Istat Prov. | _____ | Istat Comune | _____ |

N° aggregato | _____ | N° edificio | _____ |

DATI CATASTALI
 Foglio | _____ | Allegato | _____ |
 Particelle | _____ | _____ | _____ | _____ |

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



| N° Piani totali con interrati | Altezza media di piano (m) | Superficie media di piano (m) | | Uso | Struttura Portante | Esito FAST Finale |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8 | 1 <input type="radio"/> <2.50 | A <input type="radio"/> <50 | I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 | A <input type="checkbox"/> Abitativo | 1 <input type="radio"/> Muratura | 1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE |
| <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9 | 2 <input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 | B <input type="radio"/> 50 ÷ 69 | L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 | B <input type="checkbox"/> Produttivo | 2 <input type="radio"/> Cemento armato | 2 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE |
| <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10 | 3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00 | C <input type="radio"/> 70 ÷ 99 | M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 | C <input type="checkbox"/> Commercio | 3 <input type="radio"/> Mista (mur.+c.a.) | 3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO |
| <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11 | 4 <input type="radio"/> >5.00 | D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 | N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 | D <input type="checkbox"/> Uffici | 4 <input type="radio"/> Altro: _____ | 4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per: _____ |
| <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12 | | E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 | O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 | E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl. | _____ | _____ |
| <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12 | | F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 | P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 | F <input type="checkbox"/> Deposito | _____ | _____ |
| <input type="radio"/> 7 | | G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 | Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 | G <input type="checkbox"/> Strategico | _____ | _____ |
| | | H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 | R <input type="radio"/> >3000 | H <input type="checkbox"/> Turist. ricett. | _____ | _____ |

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

FIRME

PER RICEVUTA

Data | _____ | _____ | _____ | _____ |

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

NOTE ESPLICATIVE SULLA SCHEDA PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(FAST versione 01/2016)

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc..

Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; la presenza di caselle quadrate indica la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde indicano la possibilità di una **singola scelta**. Dove sono presenti le caselle |__| si scrive in stampatello: i campi di testo si iniziano a scrivere da sinistra; i numeri si riportano a partire dall'ultima cifra scritta sulla destra del campo.

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione ed indirizzo.

Per l'identificativo sopralluogo, la squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo. Per quanto riguarda l'identificativo edificio, l'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito della squadra il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata *mappa dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio*.

La cartografia di riferimento viene fornita dal centro di coordinamento con indicazione dell'aggregato. La cartografia consegnata con l'identificazione dell'edificio oggetto di sopralluogo e l'eventuale fascicolo informativo sullo stesso vanno allegati alla scheda FAST.

La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il centro di coordinamento. Per i dati catastali è necessario avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

Denominazione edificio o proprietario: indicare la denominazione, se edificio pubblico, o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari o dei richiedenti, se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario).

N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace).

Altezza media di piano: indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.

Superficie media di piano: va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani.

Uso (multiscelta): indicare i tipi di uso compresenti nell'edificio ante evento.

Struttura portante: indicare se la struttura portante verticale dell'edificio è in muratura portante o in telai/pareti in cemento armato o di tipo misto (muratura + cemento armato) o di altra tipologia.

Esito FAST Finale: va scelta una sola delle opzioni riportate. Il giudizio va emesso tenendo conto che: *la valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva – vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili – volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana*. Il giudizio «Agibile» significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, sia ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale. L'esito «Edificio agibile» va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. Invece, se le condizioni di rischio derivanti dallo stato di danneggiamento dello stesso edificio non sono considerabili basse, si opterà per l'esito «Edificio non utilizzabile». Nel solo caso in cui l'edificio sia intrinsecamente agibile ma sussistano problematiche di rischio esterno indotto dall'ambiente circostante all'edificio in esame, si sceglierà l'esito «Edificio non utilizzabile per solo rischio esterno». Qualora non sia stato possibile effettuare il sopralluogo, occorre scegliere «Sopralluogo non eseguito» specificando la causa (proprietario non trovato, sopralluogo rifiutato, rudere, edificio con percorso inaccessibile, etc.).

Le squadre compilano le schede per gli edifici inclusi nel piano di sopralluoghi e quotidianamente a fine attività ne lasciano una copia al Comune/Coc. Le schede in originale, controfirmate e timbrate per ricevuta dal responsabile per il Comune/Centro Operativo Comunale, vengono consegnate periodicamente dalle squadre direttamente al Centro Operativo sovracomunale di afferenza, che provvederà a redigere quotidianamente le liste riepilogative complete dell'esito FAST da inoltrare ai Sindaci dei Comuni interessati ed alla Dicomac. Le schede FAST in originale saranno consegnate dal Centro operativo sovracomunale alla Dicomac per la successiva informatizzazione.

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

0

.2 Il giudizio di agibilità

La definizione di agibilità in emergenza post sismica può ritenersi legata alla necessità di utilizzare l'edificio nel corso della crisi sismica, restando ragionevolmente protetti dal rischio di gravi danni alle persone. Per questo motivo, la verifica di agibilità non mira a salvaguardare la costruzione da ulteriori danni, ma solamente la vita degli occupanti.

Una pronta e corretta risposta all'esigenza di effettuare verifiche di agibilità è di grande rilevanza per il recupero delle normali condizioni di vivibilità delle popolazioni colpite, ma di grande delicatezza e responsabilità. Rilevante perché consente di ridurre il disagio della popolazione, delicata perché implica la pubblica incolumità quando si afferma l'agibilità, mentre implica il reperimento di ricoveri alternativi nel caso contrario.

Il gran numero di richieste di sopralluogo che pervengono dopo un evento sismico, la necessità di fornire risposte in tempi brevi e, più in generale, lo stato di emergenza caratterizzano le ispezioni di agibilità. Queste, di prassi, vengono condotte in tempi piuttosto ristretti, si fondano su elementi conoscitivi immediatamente acquisibili sul posto e sulla loro interpretazione. Per questo motivo, la valutazione di agibilità non rappresenta una verifica di sicurezza, né la sostituisce. Non è fondata su calcoli ed analisi numeriche, ma si basa su un giudizio esperto; non è di carattere definitivo, ma temporaneo.

Tenuto conto di tutto questo, l'agibilità può essere definita nel seguente modo:

La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva – vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili – volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.

Da tale definizione discende che la dichiarazione di agibilità di un edificio in fase postsismica è una verifica a carattere speditivo, formulata sulla base di elementi direttamente acquisibili sul posto mediante ispezione a vista. Essa si fonda sull'analisi del quadro di danneggiamento da valutare con riferimento alle caratteristiche costruttive (e delle eventuali gravi carenze strutturali) del manufatto analizzato, ed è finalizzata a distinguere in tempi brevi condizioni di rischio per gli utilizzatori, e dunque di manifesta inagibilità, da condizioni di danneggiamento assente o trascurabile, tali da non aver variato significativamente la resistenza residua rispetto a quella originaria, così che la costruzione sia in grado di sostenere una scossa di intensità almeno pari a quella subita senza collassare. Pertanto la dichiarazione di agibilità consiste, esclusivamente, nel verificare che la funzionalità dello stabile, quale si presentava prima del sisma, non sia stata sostanzialmente alterata a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Ciò significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, è ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale.

Tale definizione presuppone la conoscenza della massima intensità che può verificarsi al sito nel corso della crisi sismica, e cioè dell'evento di riferimento rispetto al quale formulare il giudizio di agibilità. Mentre nel progetto di una struttura nuova è la norma che fissa l'azione sismica di riferimento, nel giudizio di agibilità l'evento di riferimento non è stato, ad oggi,

12 | Introduzione

codificato. Poiché il giudizio di agibilità deve essere il più possibile oggettivo, l'evento di riferimento dovrebbe essere univoco per tutti i rilevatori e quindi stabilito prima del sopralluogo.

Non è, infatti, ammissibile, in relazione alle specifiche competenze, alle responsabilità ed alla necessaria omogeneità di giudizio, che ciascun rilevatore, almeno implicitamente, assuma un "proprio" evento di riferimento, rispetto al quale formulare il giudizio di agibilità.

Nel quadro dell'attuale politica di gestione dell'emergenza, tuttavia, l'evento di riferimento non è stato esplicitamente definito, né è stato stabilito l'Ente preposto a fornire, per ogni località, tale evento.

Le procedure utilizzate in altri paesi ad alta sismicità, per esempio California e Grecia, indicano chiaramente che l'evento di riferimento per la dichiarazione di agibilità è paragonabile a quello della scossa che ha motivato le ispezioni. Tale impostazione va assunta come criterio di riferimento anche in Italia. Pertanto, qualora l'evento di riferimento non sia quantificato esplicitamente da un Ente ufficialmente preposto, si assumerà quello che ha determinato la scossa che ha motivato le ispezioni. Utile riferimento in merito, quindi, è rappresentato dalla pubblicazione del rilievo macrosismico con le intensità riportate per le località interessate dal sisma, da parte degli Enti preposti.

1.3 Responsabilità del rilevatore

Per quanto attiene la responsabilità dei tecnici rilevatori, dal punto di vista etico e giuridico, valgono le considerazioni che seguono. In termini generali, la definizione delle responsabilità giuridiche cui l'operatore va incontro assumendosi, normalmente in forma volontaristica, il grave compito di decidere della agibilità, e dunque del normale uso, di un edificio potenzialmente soggetto a scosse sismiche nel breve periodo, rappresenta uno dei fattori cruciali del

successo di una corretta gestione post-evento. È evidente che le responsabilità da attribuire all'operatore non debbano, innanzitutto, andare al di là delle proprie competenze tecniche, che sono quelle professionali di operatori nel campo edilizio. Non è dunque pensabile che l'operatore stabilisca l'evento o gli eventi di riferimento in un quadro sismico in rapida evoluzione, compito peraltro di per sé difficile anche per sismologi esperti del settore. Inoltre, sulla base di quanto già espresso al paragrafo 1.2 in merito al significato ed ai limiti del giudizio di agibilità in emergenza post sismica, sottolineando comunque che i tecnici rilevatori attivati durante lo stato di emergenza debbano operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente corretti e sono da ritenersi responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo, la responsabilità da parte degli stessi tecnici rilevatori non può che limitarsi al corretto svolgimento del sopralluogo, finalizzato ad un'analisi a vista del quadro di danneggiamento in relazione alle caratteristiche costruttive del manufatto analizzato, per l'emissione del conseguente giudizio di agibilità.

La responsabilità del rilevatore è anche limitata nel tempo, in quanto legata alla condizione di emergenza connessa alla crisi sismica in atto. Se ne deduce che la responsabilità del rilevatore non può che comprendere solo ciò che è connesso alla malafede o alla negligenza nell'espletamento del proprio ruolo. Questa posizione è espressamente contemplata dalle leggi dello stato della California (USA) secondo le quali nessun *disaster service worker* operante per ordine di autorità riconosciuta durante lo stato di emergenza è perseguibile civilmente a causa di danni a cose o persone o morte di qualcuno, conseguenti ad un suo atto o omissione commesso durante il servizio, a meno che il fatto sia intenzionale.